



# COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

 Prot. n° 4987  
 del 29 NOV 2018

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Copia*

N° **38** del Reg.Data: **18/10/2018**
**OGGETTO:** Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate. -

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno Diciotto (18), del mese di Ottobre, alle ore 16,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in **Sessione Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominati:

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Rag. Antonio Marino</i>	X		Assegnati n.: 11
<i>Prof. Vincenzo Luciano</i>	X		In Carica n.: 11
<i>Sig. Arturo Stabile</i>	X		Presenti n°: 10
<i>Dott. Pierino Gigliello</i>	X		Assenti n°: 1
<i>Sig.ra Rosanna Marchesano</i>	X		
<i>Sig.ra Elvira Martino</i>	X		
<i>Sig. Gianluca Marino</i>	X		
<i>Sig. Antonio Marino</i>	X		
<i>Avv. Pasquale Brenca</i>		X	Assenti i Signori: avv. Pasquale Brenca
<i>Franco Martino</i>	X		
<i>Rosaria Corvino</i>	X		

**Risultato** che gli intervenuti sono in numero legale;

**Presiede** il rag. Antonio Marino, nella sua qualità di **Sindaco** - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Mele;

**La seduta** è Pubblica;

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<b>VISTO:</b> si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	<b>VISTO:</b> ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si <b>ATTESTA</b> la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -
Dalla Residenza Comunale, 18/10/2018 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]	Dalla Residenza Comunale, 18/10/2018 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]

**Il Sindaco** - Presidente introduce ed illustra il **settimo** argomento posto all'ordine del giorno "**Riscossione**: delega delle funzioni e delle attività all'**Agenzia** delle Entrate/Riscossione", facendo presente che si tratta di un atto dovuto, in totale continuità dell'attività amministrativa.

**Terminata** l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

**Non** essendoci interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta.

**Pertanto**,

## Il Consiglio Comunale

**Sentita** la Relazione illustrativa del Sindaco Presidente;

**Preso atto** della mancanza degli interventi dei Consiglieri;

**Visti**:

- **gli artt. 117, 118, 119** della Costituzione che dispongono, tra l'altro, per i Comuni, l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché patrimoniale, con attribuzione del potere di cui all'art. 14 - del D.L. 31/05/2010, n° 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, della Legge 30/07/2010, n° 122, mediante ...."l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

- **l'art. 42** - del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi, nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

- **l'art. 2** - del D.L. n° 193/2016, così come sostituito dall'art. 35 - del D.L. n° 50/2017, dispone al comma 2, che "**A decorrere** dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n° 46, delle società da esse partecipate";

- **dal 1° luglio 2017**, l'art. 1 - del D.L. n° 193/2016, prevede lo **scioglimento** delle società del Gruppo **Equitalia** e **l'attribuzione** dell'esercizio delle funzioni relative alla **riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate** ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "**Agenzia delle entrate-Riscossione**".

- **in base** alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune, a **decorrere** dal 1° luglio, potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n° 602/1973, solo previa adozione della delibera;

- **l'art. 52** - del D.Lgs. n° 446/1997, rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n° 75 - del 05/09/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di analogo atto di delega, adottato da parte dell'Organo Esecutivo di questo Ente;

**Considerato** che il quadro normativo come sopra indicato e relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- **l'art. 10** - della legge n° 23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n° 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n° 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

- **il D.L. n° 70/2011**, art. 7, comma 2, lett. **gg-ter**), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, **Equitalia** doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Società da essi partecipate; **termine** che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n° 193/2016, è stata fissata la data del 30/06/2017, in coincidenza con la **soppressione** di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto "**Agenzia delle Entrate - Riscossione**";

**Considerato** inoltre che:

- **il Comune** può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, **quali** appunto, la **riscossione coattiva** tramite ruolo di cui al Dpr. N° 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n° 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari, e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 - del D.Lgs. n° 446/1997;

- **la modalità** di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

**Ritenuto** per quanto sinora esposto, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

**Tenuto conto** quindi, che l'art. 1, del citato D.L. n°193/2016, ha disposto:

- dal 01/072017, lo **scioglimento** delle società del gruppo **Equitalia**, fatta eccezione per "**Equitalia Giustizia**";
- dalla medesima data l'**attribuzione** all'Agenzia delle **Entrate**, di cui all'art. 62 - del D.Lgs. 30/07/1999, n° 300, delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n° 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n° 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il **subentro** a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
- sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione, e che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. n° 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della Legge n° 147/2013;

**Richiamate** le disposizioni attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:

- l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n° 241, il quale dispone: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, ad oggetto: "**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico**".

**Considerato** quindi:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità efficienza efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la **necessità** di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23/06/2011, n° 218;

**Dato atto** che attualmente il Comune di **Aquara**, secondo le differenti discipline normative e regolamentari e per i diversi anni di recupero, si è **avvalso** per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dell'Ente con le seguenti modalità:

TRIBUTI	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	In proprio	Equitalia/o altra modalità
TASI	In proprio	Equitalia/o altra modalità
TARI	In proprio	Equitalia/o altra modalità
ICI	In proprio	Equitalia/o altra modalità
SANZIONI CODICE STRADA	In proprio	Equitalia/o altra modalità
SANZIONI AMMINISTRATIVE	In proprio	Equitalia/o altra modalità
SERVIZIO IDRICO	In proprio	Equitalia/o altra modalità

**Dato atto:**

- che il Comune di **Aquara**, non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how, per procedere all'esercizio diretto della riscossione coattiva attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;
- che il Comune di **Aquara**, intende procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate nei termini che seguono;

**Ritenuto** quindi, che in base alle ragioni sopra esposte, si intende affidare dal 1° luglio 2017, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di **Aquara**;

**Dare atto** che tale affidamento non comporta in questa sede alcuna spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli

ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017, da parte dei singoli uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa;

Visto l'art. 52 - del D.Lgs. n° 446/1997;

Visto il proprio Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 - del 16 ottobre 2010, in materia di riscossione coattiva e, ritenuto di modificarlo opportunamente, per renderlo conforme al nuovo impianto normativo;

Richiamato l'art. 42 - del D.Lgs. n° 267/2000 e, attesa la propria competenza in materia, anche in ragione della natura regolamentare del presente atto;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile "ad interim" dell'Area Economico - Finanziaria - Tributi, sig. Ascanio Marino;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n° 267;

Visto il D.Lgs n° 118/2011;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

Visto lo Statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. **Presidente**:

**Presenti** n° 10 (dieci) – **Votanti** n° 10 (dieci) – **Voti favorevoli** resi per alzata di mano n° 10 (dieci), **all'unanimità**, di seguito:

## Delibera

- per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) **delegare** eventualmente le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla **riscossione coattiva dei tributi comunali** al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis - D.L. 22/10/2016, n° 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, della Legge 01/12/2016, n° 225;

2) **stabilire** che l'eventuale affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

3) **dare atto** che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo **Equitalia**;

4) **dare mandato** ai competenti funzionari ed uffici, valutandone di volta in volta l'opportunità, affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;

Infine,

## Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° 267 (TUEL) che testualmente recita: "nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. **Presidente**:

**Presenti** n° 10 (dieci) – **Votanti** n° 10 (dieci) – **Voti favorevoli** resi per alzata di mano n° 10 (dieci), **all'unanimità**, di seguito:

## Delibera

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. -



Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare  
F.to Rag. Antonio Marino



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 NOV 2018;

Dalla Residenza Comunale, 29 NOV 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 29 NOV 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvana Mele

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 NOV 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele